Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 13/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 04/11/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 11/11/2015, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio pro rata temporis, dell'importo di € 1.037,95 di cui € 270,00 per "spese di attivazione finanziamento", € 719,28 per "commissioni di intermediazione" e € 48,67 per "Costi assicurativi";
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano;
- la non rimborsabilità delle voci di cui alla lett. B e C del contratto (relative alle commissioni di intermediazione e alle spese di attivazione), in quanto integralmente maturate all'atto di perfezionamento del contratto, come chiarito nelle condizioni generali dello stesso. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, precisa che la sua rete distributiva "non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto" e che l'importo di € 1.198,80 corrisponde "esclusivamente" alla somma corrisposta all'intermediario del credito intervenuto (produce copia della fattura attestante il pagamento; a sostegno di quanto affermato, allega stralcio delle decisioni n. 4673/20 e n. 6108/20 del Collegio di Roma);

- circa il rimborso da parte della compagnia assicurativa del premio assicurativo non goduto per € 143,14 fa presente l'insindacabilità del criterio adottato per la determinazione del quantum da rimborsare a tale titolo.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Il Collegio richiama altresì i principi, ai quali ritiene di attenersi, enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB […], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i

costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
- "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
Ciò premesso, il Collegio accerta la natura up-front delle commissioni di intermediazione in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali; mentre al contrario, riconosce natura recurring alle spese di attivazione, in quanto remunerative anche di attività riferibili alla fase di svolgimento del rapporto, come si evince dal riferimento alla "gestione della rete di vendita" (cfr. le recenti decisioni del Collegio di Bari, n. 21390/20; n. 9643/2020, n. 2480/20).
Il Collegio accerta infine la natura recurring del premio assicurativo in quanto corrispettivo di attività chiaramente riferibile alla fase esecutiva del rapporto (cfr. la recente decisione del Collegio di Bari, n. 9544/20).
Risulta infine rimborsato l'importo (inserito nella tabella che segue) di € 143,14 per la polizza rischio decesso in quanto considerato dallo stesso ricorrente ai fini della richiesta di rimborso.
Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e del rimborso effettuato dall'intermediario, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*5,57%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota	*38,77%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissione d'intermedia *(up front)*	€ 1.198,80	*€ 719,28* ○	€ 464,83 ◉	○		€ 464,83
○	spese di attivazione *(recurring)*	€ 450,00	€ 270,00 ◉	*€ 174,49* ○	○		€ 270,00
○	premio polizza rischio dece *(recurring)*	€ 319,68	€ 191,81 ◉	*€ 123,95* ○	○	€ 143,14	€ 48,67
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0
○			€ 0,00 ◉	€ 0,00 ○	○		€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 784**
interessi legali	sì

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 784,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI